

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUZARI, ATTAGUILE e TIBERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1966

Modifica dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1966, n. 416,
concernente il trasporto di persone sugli autoveicoli

ONOREVOLI SENATORI — La dizione della legge n. 416 del 1° giugno 1966 laddove consente il trasporto di due ragazzi di età inferiore ai 10 anni in soprannumero su quanto indicato nella carta di circolazione, può dar luogo a inconvenienti che debbono essere rimossi per la sicurezza della circolazione e per far sì che il provvedimento venga veramente incontro alle varie esigenze che lo hanno dettato.

Le osservazioni che si muovono sono anche dettate dalla considerazione che una interpretazione letterale della legge potrebbe consentire la possibilità di trasporto dei due ragazzi in soprannumero anche sui sedili anteriori.

Si aggiunga poi che nella valutazione della capacità di trasporto aggiuntivo succennato, non è tenuta presente l'esigenza di non superare il peso massimo consentito per il tipo di veicolo, peso trasportato la cui influenza è determinante ai fini della frenata, della stabilità e della marcia in salita.

I vari tipi di automezzo vengono a tale fine posti tutti sullo stesso piano talchè ad esempio per il successivo decreto 21 luglio 1966, una 2600 e una 500 soggiacciono alla stessa disciplina. Infine non si può non notare che la somma del peso dei due ragazzi di cui si consente il trasporto, il loro ingombro e mobilità, superano spesso quello di una sola persona adulta.

I proponenti si augurano sempre che la riduzione delle tasse di circolazione, almeno fino alla cilindrata di 1500 cmc nei limiti di una ragionevole velocità, migliori le condizioni della circolazione sotto l'aspetto del suo snellimento e della sicurezza, tuttavia ritiene intanto che, in rapporto alla composizione media della famiglia italiana, si debba modificare il secondo comma dell'articolo 1 della legge vigente.

Ciò non innova al provvedimento che è sostanzialmente esatto, limitandosi a una modifica dettata dall'esperienza di questi mesi estivi e dalla aspettativa degli utenti.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1966, n. 416, è sostituito dal seguente:

« È consentito il trasporto in soprannumero a quanto stabilito dalla carta di circolazione di una persona adulta o di due ragazzi di età inferiore agli anni 12 esclusivamente sul sedile posteriore e nei limiti del peso trasportabile per cui è omologato l'automezzo ».